



COMUNE DI CUTROFIANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65	OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. APPROVAZIONE
Data 10-11-2020	

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre alle ore 13:10, nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

<i>MELISSANO Luigi</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>TARANTINI Aldo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>BANDELLO Stefano</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>COLI' Maria Lucia</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>BLANCO Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale FOGGETTI MARIA ANTONIETTA.

Il Sig. MELISSANO Luigi, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri :

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to Romano Silvia**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to LIGORI LORENZO**

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTA la Deliberazione n. 43 del 20.08.2020 del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale con la quale si è provveduto:

- ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;

- a dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- a dare atto che il suddetto Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 risulta coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il nuovo quadro normativo vigente di cui al D.M. del 17 marzo 2020;

VALUTATE le esigenze emerse relative al fabbisogno di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento alla programmazione relativa all'anno 2020/2021;

TENUTO CONTO, in particolare, che l'ufficio di Polizia Municipale necessita di un'implementazione di organico, onde garantire l'efficiente e corretto funzionamento dello stesso, soprattutto in relazione alle molteplici attività da espletare in questo particolare periodo di emergenza sanitaria da Covid – 19, ed in vista del prossimo pensionamento (anno 2021) di n. 2 agenti, Categoria C5, a tempo pieno e indeterminato;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza e la necessità:

- di apportare, con decorrenza dicembre 2020, una variazione in aumento, da 25 a 36 ore, della durata della prestazione lavorativa di n. 2 agenti, Cat. C1, in servizio presso il Settore Vigilanza, che, ai sensi della normativa vigente, è equiparata e costituisce nuova assunzione;
- programmare, per l'anno 2021, l'assunzione di n.2 Agenti di polizia Locale – Cat. C1 - a tempo indeterminato part-time 18 ore e, nelle more, procedere all'assunzione delle dette unità a tempo determinato;

VALUTATA, altresì, la necessità di apportare le ulteriori implementazioni di orario della prestazione lavorativa delle seguenti unità:

- **con decorrenza dicembre 2020**, una variazione in aumento, da 25 a 36 ore, della durata della prestazione lavorativa di n. 1 unità, Cat. C2, in servizio presso il Settore tecnico;
- **con decorrenza dicembre 2020**, una variazione in aumento, da 23 a 30 ore, della durata della prestazione lavorativa di n. 2 unità, Cat. B1, di cui n. 1 unità in servizio presso il Settore Amministrativo e n. 1 unità in servizio presso il Settore Finanziario;
- **con decorrenza dicembre 2020**, una variazione in aumento, da 18 a 25 ore, della durata della prestazione lavorativa di n. 1 unità, Cat. B1, in servizio presso il Settore Amministrativo;
- **con decorrenza 01.07.2021**, una variazione in aumento, da 18 a 25 ore, della durata della prestazione lavorativa di n. 2 unità, Cat. B1, in servizio presso il Settore Amministrativo;

TENUTO CONTO che:

- la trasformazione a tempo pieno di contratti originariamente stipulati a tempo parziale è qualificabile come nuova assunzione, che potrà avvenire, a norma dell'art. 3 comma 101 della L. 244/2007, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
- nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno di un dipendente originariamente assunto a tempo parziale, l'incremento di spesa che l'ente locale sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili, calcolata ai sensi della normativa vigente, è pari alla differenza tra la spesa sostenuta per l'originario rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno, senza, cioè, tenere conto di eventuali successivi incrementi di ore;

VISTA, altresì, la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 24.02.2020 con la quale è stato disposto di confermare l'incarico ex art. 110, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000, alla Dott.ssa Silvia Romano, attribuendole la gestione tecnica ed amministrativa di Responsabile del Settore Amministrativo, ritenendo la stessa in grado assolvere a tutte le funzioni fondamentali attribuite al settore di cui trattasi;

CONSIDERATA, pertanto, l'imminente scadenza dell'incarico in questione;

RITENUTO di programmare per l'anno 2021 l'avvio della procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile;

RITENUTO, nelle more dell'espletamento della procedura di che trattasi ed al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai diversi servizi e/o attività gestiti dal centro di responsabilità del Settore Amministrativo, prorogare l'incarico in essere, per un ulteriore anno, ovvero fino alla data 13.11.2021;

CONSIDERATO che *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il D. Lgs. N. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D. L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D. Lgs. N. 267 del 2000, art. 10, comma 3, (T.U. Enti Locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco"* (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 13 gennaio 2014 n. 478 e Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5 maggio 2017 n. 11015);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trattandosi di incarico dirigenziale conferito per svolgere compiti di tipo tecnico professionale con funzioni meramente gestionali, non implicanti diretta collaborazione al processo di formazione dell'indirizzo politico, debba ritenersi applicabile il D. Lgs. N. 165/2001 e non già l'art. 110 terzo comma TUEL (TAR per la Puglia - Sez III Lecce Sent. N. 02007/2019 pubblicata il 17/12/2019);

DATO ATTO che la Dott.ssa Silvia Romano:

- è stata individuata dalla precedente amministrazione sulla base di una selezione pubblica;
- che la stessa è in servizio presso questo Ente dal 13.11.2017;
- è già inserita nella struttura organizzativa dell'Ente ed è RUP di diverse procedure in corso/conclusione;

EVIDENZIATO che gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, sono sottratti ai vincoli previsti dall'art.9, comma 28, del d.l. 78/2010;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

VISTI:

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «*anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145*»;
- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*»;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;

RICHIAMATI i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 sulla base dei dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2018/2020);
- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Cutrofiano appartiene alla fascia demografica E (popolazione al 31.12.2019: n. 8.871 abitanti);

RILEVATO che sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90%;

VERIFICATO che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017/2019, il valore della soglia percentuale per il Comune di Cutrofiano è pari al 25,52%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente delibera (All. 1);

PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore soglia di virtuosità del 26,90%;

RICHIAMATO il c. 2 dell'art. 4 a norma del quale: “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.5 del D.M del 17 marzo 2020 l'ente può incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nell'anno 2019 in misura non superiore al 17% ma, comunque, fino al raggiungimento del limite del valore soglia del 26,90%.

RILEVATO, quindi, che a decorrere dal 20 aprile 2020 la soglia di spesa per nuove assunzioni, è pari a € 61.753,58, quale spesa per capacità assunzionale potenziale nel bilancio corrente che va ad incrementare il valore della spesa di personale dell'anno 2019 pari ad € 1.139.143,00 per un totale di € 1.200.896,58;

VERIFICATO, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 44 del 20.08.2020 avente ad oggetto “Piano triennale 2020/2022 di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Approvazione.

ATTESO che questo Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti al 31.12 u.s. inferiore al valore medio definito dal DM 10 aprile 2017 e pari, per la classe demografica di riferimento, a 1/159;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n.52 del 20.03.2002 e s.m.i.;

RICHIAMATO, altresì, il C.C.N.L. stipulato in data 21/05/2018, per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTA la Delibera adottata dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 08.09.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il parere in data **09.11.2020** prot. n. 11969 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** le premesse e le motivazioni del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **APPROVARE** il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come di seguito modificato:

ANNO 2020

Programma già attuato

MODALITA'	CAT.	DECORRENZA	Settore/Ufficio
Trasformazione orario n. 2 dipendenti (da Part – time 25 ore a tempo pieno 36 ore)	C/1	01/01/2020	N. 1 Settore Amministrativo N. 1 Polizia Locale
Aumento orario n. 1 cat. B da 18 a 23 ore	B	01/01/2020	Settore Finanziario
Aumento orario da 18 a 25 ore di n. 1 unità di Categoria C	C/1	Settembre 2020	Settore Vigilanza
Incarico Istruttore direttivo amministrativo – art.110,c.1, TUEL- a 30 ore)	D	Fino a novembre 2020	Settore Amministrativo

Programma da attuare

MODALITA'	CAT.	DECORRENZA	Settore/Ufficio	TOTALE
Trasformazione orario n. 2 dipendenti (da Part – time 25 ore a tempo pieno 36 ore)	C/1	01/12/2020	Polizia Locale	€ 1.212,22 (mensile) € 14.546,56 (annuale) oltre oneri riflessi
Trasformazione orario n. 1 dipendente (da Part – time 25 ore a tempo pieno 36 ore)	C/2	01/12/2020	Settore Tecnico	€ 605,42 (mensile) € 7.265,09 (annuale) oltre oneri riflessi
Aumento orario n. 2 dipendenti (da 23 a 30 ore)	B/1	01/12/2020	Settore Amministrativo/Finanziario	€ 665,44 (mensile) € 7.985,32 (annuale) oltre oneri riflessi
Aumento orario n. 1 dipendente (da 18 a 25 ore)	B/1	01/12/2020	Settore Amministrativo	€ 332,72 (mensile) € 3.992,66 (annuale) oltre oneri riflessi

MODALITA'	CAT.	DECORRENZA	Modalità	TOTALE ANNUALE
Proroga Incarico	D/1	13/11/2020 fino al	Settore Amministrativo	

Istruttore direttivo amministrativo ex art.110,c.1, TUEL (30 ore)		31.12.2020		€ 3.698,81 oltre oneri riflessi
---	--	------------	--	---------------------------------

ANNO 2021

Cat.	n.	Profilo prof.le	Settore/Ufficio	Modalità copertura
D/1	1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Amministrativo/Finanziario	Utilizzo graduatorie altri Enti/Concorso p.t. 18 ore
C/1	2	Istruttore di Vigilanza	Polizia Locale	Utilizzo graduatorie altri Enti/ Concorso p.t. 18 ore

Modalità	CAT.	DECORRENZA	Settore/Ufficio
Aumento orario n. 2 dipendenti (da 18 a 25 ore)	B1	01.07.2021	Settore Amministrativo

- TEMPO DETERMINATO (nelle more della procedura concorsuale)

Cat.	n.	Profilo prof.le	Settore/Ufficio	Durata/Modalità copertura
D/1	1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Settore Amministrativo	Dal 01.01.2021 al 13.11.2021 Proroga Incarico art. 110 c. 1 TUEL. (30 ore)

ANNO 2022

Nessuna previsione

- 3) **DI DARE ATTO** che l'All. 1) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 risulta coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il nuovo quadro normativo vigente di cui al D.M. del 17 marzo 2020;
- 5) **DI DARE ATTO** che, comunque, l'attuazione del presente provvedimento avverrà sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale nell'anno di riferimento;
- 6) **DI PUBBLICARE** la presente modifica piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to MELISSANO Luigi

Il Segretario Comunale
F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11-11-2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.
Certificato di pubblicazione n° 1352.

Cutrofiano, li 11-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. 12188 del 11-11-2020

[] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[S] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Cutrofiano, li 10-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Cutrofiano, li _____

Il Segretario Comunale
FOGGETTI MARIA ANTONIETTA